

Attività di vendita di beni o servizi al pubblico in centri storici di comuni ad alta vocazione turistica.

Approvato il modello da inviare dal 18 novembre 2020 per il contributo a fondo perduto

Logo Agenzia delle Entrate

ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ATTIVITÀ ECONOMICHE E COMMERCIALI NEI CENTRI STORICI
(Art. 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104)

SOGGETTO RICHIEDENTE

Codice fiscale: _____
Indirizzo: _____
Città: _____
Codice fiscale del titolare: _____

RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'IMPRESA

Codice fiscale: _____
Codice attività: _____
1 se rappresentante legale di titolare diverso da persona fisica
2 se rappresentante di titolare senza personalità

REGISTRO

Soggetto economicamente attivo di cui al numero 1 dell'art. 59 del d.l. n. 104/2020 ☐

Finanziamento complessivo entro 2019: _____
Finanziamento complessivo entro 2019: _____
Finanziamento complessivo entro 2019: _____
Finanziamento complessivo entro 2019: _____

Importo del contributo a fondo perduto richiesto al mese di giugno:

Importo del contributo a fondo perduto richiesto al mese di giugno		Codice Comune	Indirizzo
2020	2019		
_____	_____		
_____	_____		
_____	_____		
_____	_____		
Totale	_____		

Soggetto che ha iniziato l'attività a partire dal 1° luglio 2019 ☐

Con [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 novembre 2020, prot. n. 0352471/2020](#), definite le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni [art. 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, cd. "Decreto Agosto"](#) istitutive dell' aiuto per sostenere le

imprese dei centri storici colpiti dal calo del turismo estero causato dal Covid-19. L'istanza, oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente e del suo rappresentante legale qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica, contiene la dichiarazione dell'ammontare dei ricavi o compensi del 2019, **dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e del mese di giugno 2019**, degli esercizi esercenti attività di vendita di beni o servizi al pubblico in centri storici di comuni ad alta vocazione turistica di cui al comma 1 dell'articolo 59 del decreto Agosto, realizzati nelle zone A dei comuni di cui al medesimo comma 1, nonché il codice catastale dei predetti comuni, l'IBAN del conto corrente intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo e il codice fiscale dell'intermediario eventualmente delegato alla trasmissione. **L'Agenzia delle entrate eroga il contributo sulla base delle informazioni contenute nell'istanza, mediante accreditamento diretto sul conto intestato al soggetto beneficiario.**

L'istanza è predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell'area riservata del portale "*Fatture e Corrispettivi*" del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate ed è trasmessa mediante tale servizio web.

L'istanza può essere presentata a partire dal giorno 18 novembre 2020 e non oltre il giorno 14 gennaio 2021. Entro lo stesso termine è possibile presentare una nuova istanza, in sostituzione dell'istanza precedentemente trasmessa; l'ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo. Pertanto, è possibile inviare una nuova istanza solo se non è stata emessa la ricevuta di accoglimento dell'istanza precedente.

Si ricorda che [l'art. 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13](#)

[ottobre 2020, n. 126, cd. "Decreto Agosto"](#) riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei **soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico**, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici, **abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri**:

- a) per comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
- b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero almeno pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi **riferito al mese di giugno 2020**, degli esercizi di cui al comma 1 dell'art. 59 del decreto, realizzati nelle zone A dei comuni di cui al medesimo comma 1, **sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019** (comma 2, primo periodo, dell'art. 59 del [decreto Agosto](#)). Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l'ambito territoriale di esercizio dell'attività è riferito all'intero territorio dei comuni di cui al comma 1 dell'art. 59 del [decreto legge n. 104/2020](#).

Il contributo spetta anche in assenza della predetta condizione ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei comuni di cui al comma 1 dell'art. 59 del [decreto legge n. 104/2020](#).

Il contributo non è cumulabile con il contributo di cui all'art. 58 del decreto per le imprese della ristorazione
ivi indicate, le quali possono presentare richiesta per uno solo dei due contributi.

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 novembre 2020, prot. n. 0352471/2020](#), recante: «*Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici di cui all'articolo 59 del [decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104](#)*».